

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

*AL COMUNE DI**c.a. Sindaco**.....*

OGGETTO: *Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.*

Con nota del 10 giugno 2005, il Comune di, nella persona del Sindaco, ha richiesto alla scrivente Commissione un parere per conoscere se il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs n.267/2000, possa essere esteso ad atti richiesti genericamente.

In particolare, il problema si pone per le ipotesi in cui i documenti richiesti dai consiglieri comunali contengano dati personali: per cui si è chiesto alla Commissione se, in questi casi, gli stessi consiglieri siano legittimati ad averne copia, in considerazione anche del fatto che, successivamente, gli stessi documenti vengono esposti al pubblico in circoli politici.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, anche se tuttavia è opportuno precisare che tale accesso, nel caso di specie, incontra dei precisi limiti.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel

senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Pertanto, non si giustificerebbe - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego al consigliere comunale di poter ottenere il rilascio delle copie di determine indicate in modo generico.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione"

a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici “rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti” di fornire ai richiedenti “tutte le notizie ed informazioni in loro possesso”.

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, vale a dire un diritto che “implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale”. Pertanto “ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne — in uno con la trasparenza e la piena democraticità — anche il buon andamento”.

Comunque, l'ampio spettro di azione riconosciuto in capo al consigliere comunale derivante dal suo munus non giustifica la richiesta di atti indicati genericamente, senza alcuna segnalazione specifica utile alla loro individuazione.

Infatti, “quanto appena considerato non esclude tuttavia che anche il “diritto all'informazione” del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato allegghi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)”.

“D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della

proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L.n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)”: così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, le richieste di atti indicati genericamente per essere soddisfatte dal Comune didovranno essere integrate dal consigliere comunale con almeno delle indicazioni più specifiche che consentano di risalire agli atti.

Non si trascurano, infatti, i problemi e le esigenze prospettati dall'Ente, riguardo all'onerosità del lavoro da svolgere per esaudire le richieste dei consiglieri comunali.

Tuttavia, si deve considerare quanto affermato sempre dalla stessa sentenza del Consiglio di Stato, n. 4471/2005, secondo cui “il diritto all'informazione del consigliere comunale – oltre a poter in astratto indirizzarsi verso qualunque documento o atto, pubblico o privato, detenuto dall'amministrazione – può anche concretarsi nella mera richiesta di informazioni non contenute in documenti e, fermo restando i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, può anche consistere nella pretesa che gli uffici interpellati eseguano delle elaborazioni dei dati e delle informazioni in loro possesso”, ciò peraltro nei limiti in cui l'elaborazione richiesta non comporti un impegno macroscopicamente sproporzionato rispetto alle potenzialità operative dell'ente.

Resta ovviamente fermo che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, ferma restando ovviamente la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso

gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dai consiglieri comunali contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

*Alla Dott.ssa
Servizio del Personale
Comune di
.....
.....*

Oggetto: parere circa l'accessibilità dei titoli presentati dai candidati nel corso di una procedura selettiva.

1. La sig.ra, responsabile del Servizio Personale del Comune di, ha inviato, in data 21 luglio 2005, una nota alla scrivente Commissione, nella quale ha esposto di aver ricevuto da parte del legale rappresentante di una concorrente utilmente collocatasi al quinto posto della graduatoria di una selezione pubblica per soli titoli, una richiesta di accesso avente ad oggetto i titoli presentati dai concorrenti classificatisi dal primo al quarto posto. Prosegue la nota affermando che l'amministrazione, sulla base della consolidata giurisprudenza formatasi in tema di tutela del trattamento dei dati personali ed al fine di evitare il determinarsi di eventuali contenziosi con i controinteressati, ha consentito l'accesso ai predetti documenti nella sola forma della presa visione. Tuttavia, a seguito della presentazione da parte del legale rappresentante della candidata di una nuova richiesta di accesso in forma integrale avente ad oggetto oltre ai documenti indicati anche alle autocertificazioni relative ai curricula professionali, l'amministrazione, in considerazione della complessità della materia, ha chiesto un parere della scrivente Commissione.

2. Preliminarmente si osserva che il decreto legislativo n. 196 del 2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali ha stabilito che "fatto salvo quanto previsto dall'art. 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi documenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso" (art. 59). Successivamente la legge n. 15 del 2005 ha

individuato una tutela più forte, sul piano sostanziale, dei soggetti cui si riferiscono i dati sensibili, stabilendo che “deve essere comunque garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei limiti previsti dall’art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 24, comma 7, legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame sulla base della documentazione pervenuta alla scrivente Commissione non è possibile stabilire quale sia la motivazione posta a fondamento della richiesta di accesso presentata dal legale rappresentante della concorrente.

Qualora la medesima fosse strumentale alla difesa in giudizio dei propri interessi, e dunque alla modifica della graduatoria, la richiedente ha diritto ad accedere ai documenti in modo integrale, atteso che i medesimi, allegati alla richiesta di parere alla scrivente Commissione, sembra contengano dati personali e non dati sensibili e giudiziari. Infatti, la disciplina dettata dalla riforma della legge sul procedimento amministrativo prevede che l’interesse alla riservatezza dei controinteressati receda a vantaggio del diritto di accesso, nei limiti in cui quest’ultimo sia necessario per tutelare l’interesse giuridico del richiedente.

In caso contrario, si tratta di stabilire se la fonte secondaria con la quale l’amministrazione ha individuato le categorie di documenti esclusi o temporaneamente sottratti dal diritto di accesso comprenda anche quelli oggetto dell’istanza.

Si ricorda, infine, che il decreto legislativo n. 196 del 2003 prevede che la comunicazione di un dato personale del controinteressato da un soggetto pubblico ad un soggetto privato, come nel caso in esame, deve essere comunicata al titolare del diritto alla riservatezza affinché possa esercitare i diritti di cui all’art. 13 del citato decreto.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

*Al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo
Statale*

Dott.

.....

.....

OGGETTO: *parere in ordine alla richiesta di accesso ai verbali dei Gruppi operativi di progetto, nominati per l'organizzazione e la gestione dei progetti del Fondo Sociale Europeo – FSE.*

1. Il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale ha inviato una nota, in data 26 aprile 2005, nella quale ha esposto alla scrivente Commissione di aver ricevuto una richiesta di accesso da parte di un professore e di una organizzazione sindacale avente ad oggetto gli atti che riguardano l'attribuzione degli incarichi dei progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale - PON 2004. Rappresenta il Dirigente che l'Istituzione scolastica dal medesimo diretta ha già rilasciato copia di tutti gli atti collegati direttamente o indirettamente ai criteri di scelta e di attribuzione degli incarichi, ossia:

- a) regolamento di Istituto;*
- b) verbali della commissione istituita per l'istruttoria delle pratiche relative alla selezione dei candidati;*
- c) modelli delle schede di valutazione dei titoli;*
- d) verbali e allegati della contrattazione integrativa d'istituto tra RSU e Dirigente scolastico degli anni scolastici 2003- 2004, 2004-2005.*

Con riferimento alla richiesta di accesso ai verbali dei gruppi operativi di progetto, ossia delle commissioni nominate dal capo d'istituto per l'organizzazione e la gestione dei progetti del FSE, l'amministrazione ha negato l'accesso atteso che i gruppi medesimi non hanno svolto operazioni connesse all'esame dei curricula ed alla selezione dei candidati. Ritiene, infatti, l'amministrazione che tra i verbali in esame e la richiesta di accesso non sussista un nesso logico giuridico, dal momento che la medesima è motivata sulla necessità di valutare l'eventuale lesione dei propri diritti in relazione all'assegnazione degli incarichi nell'ambito del PON 2004.

Chiede, pertanto, l'amministrazione se possa continuare ad opporre il diniego all'accesso anche nel caso in cui il professore e il sindacato ritengano tali documenti funzionali all'esercizio del diritto di difesa in giudizio, ovvero se l'eventuale ulteriore diniego possa tradursi in una limitazione del diritto di difesa degli interessi del richiedente. Domanda, poi, il dirigente se, nel caso in cui l'amministrazione dovesse consentire l'accesso ai predetti verbali, il medesimo possa essere esercitato in modo integrale ovvero solo nella forma della presa visione.

Con riferimento alla motivazione del diniego l'amministrazione pone due ulteriori quesiti: il primo riguarda l'applicabilità alla fattispecie in esame del principio di diritto espresso nella sentenza del C.d.S. n. 1837, del 2003, Sez. V, e nel parere della scrivente Commissione 47/Q/VIII, deliberato in data 25 novembre 2003, ossia se la valutazione che le amministrazioni compiono circa il collegamento tra il documento richiesto e le finalità dichiarate dall'istante nella domanda debba essere svolta su ciascun documento appartenente al medesimo procedimento.

Nell'ipotesi in cui i verbali dei gruppi operativi del PON 2004 non fossero pertinenti rispetto alla richiesta, l'amministrazione chiede se l'istanza possa tradursi in un controllo generalizzato sulla propria attività e, infine, se la reiterazione prolungata della richiesta possa configurarsi come una condizione che genera nocumento alle attività dell'amministrazione medesima.

2. Passando all'esame dei singoli quesiti posti dal Dirigente dell'istituto scolastico, si osserva che il docente nella richiesta, presentata in data 20 aprile 2005, successivamente ribadita dal sindacato CGIL scuola nella nota del 14 maggio 2005, sembra motivare la richiesta di accesso, mediante la forma della presa visione, ai verbali dei gruppi operativi di progetto per le Misure 7.3 e 6.1 del PON 2004 al fine di accertare l'eventuale lesione ai propri diritti. L'amministrazione chiede se il diniego ai documenti ritenuti dalla medesima non pertinenti rispetto alla motivazione addotta dal richiedente, possa tradursi in una limitazione del diritto di difesa nel caso in cui il richiedente intenda adire le vie giurisdizionali. A tale proposito si osserva che la valutazione circa la mancanza del nesso tra il documento richiesto e l'interesse vantato compiuta dall'amministrazione, vale anche in caso di difesa in giudizio, sempre che la

medesima sia esercitata con riferimento esclusivamente ai danni economici e professionali causati al docente dall'esclusione dagli incarichi. Detta valutazione, inoltre, deve essere esercitata nei confronti di ciascun documento richiesto.

Con riferimento alla possibilità di consentire l'accesso in forma integrale o nella forma della sola presa visione, si evidenzia che qualora i verbali siano necessari alla difesa in giudizio dei propri diritti, dei medesimi è opportuno che l'amministrazione rilasci copia.

La reiterazione della medesima richiesta non sembra tradursi in un controllo generalizzato dell'amministrazione, ma potrebbe costituire un aggravio per l'attività della medesima. Si ricorda, a tal proposito che, in assenza di nuovi presupposti, la ripetizione della stessa istanza non determina la riapertura del termine di trenta giorni previsto dalla legge entro il quale l'amministrazione è obbligata a rispondere.

Infine, dallo scambio di documenti, allegati alla richiesta di parere, intercorso tra l'amministrazione e l'istante sembra che l'istituto abbia negato l'accesso oltre che ai verbali dei gruppi operativi del PON 2004, anche alle tabelle di valutazione dei titoli elaborate dal Dirigente scolastico allegate al verbale n. 1 del 7 gennaio 2005 per ogni tipologia di incarico prevista per ciascun progetto PON. La scrivente Commissione è dell'avviso che anche tali documenti debbano essere accessibili.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

*All'Ing.
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
.....
00187 ROMA*

Oggetto: parere in ordine all'accessibilità della relazione stilata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

1. Il direttore, ha inviato, in data 29 settembre 2005, una nota alla scrivente Commissione, con la quale ha chiesto un parere in ordine all'accessibilità da parte del ricorrente delle relazioni inviate dal Ministero al Consiglio di Stato a seguito della presentazione dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971. Le perplessità dell'amministrazione sorgono sulla base del rilievo che l'attività consultiva svolta dal Supremo organo della giustizia amministrativa riveste un carattere meramente "interno", atteso che non si instaura nessun rapporto tra il Consiglio di Stato stesso ed i ricorrenti.

Chiede, pertanto, l'amministrazione se la predetta relazione sia accessibile e, in caso di esito positivo, se la medesima sia solo visionabile ovvero se sia possibile estrarne copia.

2. In via preliminare si osserva che il ricorso straordinario è un rimedio amministrativo di carattere generale, consistente nell'impugnativa di un atto amministrativo definitivo, proposto dal soggetto interessato direttamente al Capo dello Stato. L'istruttoria del ricorso è compiuta dal Ministero che sovrintende alla materia alla quale è da ricondurre l'atto impugnato. Tale istruttoria, da rendere entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato ai controinteressati per la presentazione delle loro deduzioni, è trasmessa al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Con riferimento al caso in esame si osserva che la giurisprudenza ha ritenuto che il ricorrente ha diritto di accedere alla relazione inviata dall'amministrazione referente al

Consiglio di Stato, atteso che, pur vertendosi in tema di rimedio amministrativo giustiziale e non giurisdizionale, anche ai ricorsi straordinari debba essere applicata la garanzia fondamentale di cui all'art. 24 della Costituzione (Commissione speciale del Consiglio di Stato, parere 28 gennaio 1998, n. 1023/1997). Si ritiene, pertanto, che l'amministrazione debba concedere l'accesso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Al sig., via

OGGETTO: richiesta di parere sul silenzio dell'amministrazione in un procedimento di riconoscimento dell'indennità di trattamento di fine servizio per i periodi di assunzione a tempo determinato.

1. Il sig., in data 1 febbraio 2006, ha inviato un'istanza al comune di tesa ad ottenere la corresponsione dell'indennità di trattamento di fine servizio per i periodi di assunzione a tempo determinato negli anni 1969, 1970, 1971. Con una nota del 12 maggio 2006, l'amministrazione ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, la facoltà dell'istante di prendere visione degli atti del fascicolo e di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della nota medesima, memorie e documenti al fine di consentire all'amministrazione una ulteriore valutazione della vicenda, prima dell'adozione del provvedimento finale.

Nonostante, il sig. avesse presentato una puntuale memoria a sostegno della propria richiesta, l'amministrazione non ha emesso alcun provvedimento malgrado siano trascorsi novanta giorni dal 31 maggio, data della prospettazione degli argomenti a propria difesa.

A seguito della vicenda sinteticamente descritta il sig. ha inviato, contestualmente, una nota, in data 13 settembre 2006, all'Assessore al Personale del Comune di, al Direttore generale, al Dirigente del servizio personale, al Dirigente del servizio ragioneria, al Difensore civico dl comune di Imola ed infine, alla scrivente Commissione, chiedendo a quest'ultima di "intraprendere ogni utile iniziativa affinché la Pubblica Amministrazione sia effettivamente al servizio del cittadino per il rispetto dell'organizzazione, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione", e "affinché leggi illuminate siano di fatto resi sterili dall'atteggiamento e comportamento anacronistico e refrattario di alcuni funzionari".

2. In via preliminare, si osserva che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi "vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione" nel rispetto dei limiti fissati dalla legge n. 241 del 1990. Mentre il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni detenuti dai comuni e dalle province è disciplinato dal d.lgs. n. 267 del 2000. In particolare, l'art. 10 del citato d.lgs. stabilisce che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".

Ove per accesso si intende il diritto dei residenti di prendere visione o di estrarre copia degli atti dell'amministrazione locale.

Nel caso in esame il Comune di, dopo aver inviato il preavviso di provvedimento negativo, non ha emanato il provvedimento nel termine di novanta giorni.

La vicenda oggetto della richiesta di parere è, pertanto, estranea al tema dell'accesso; dunque, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, non è competente a pronunciarsi sul silenzio del Comune in un procedimento di riconoscimento dell'indennità di trattamento di fine servizio per i periodi di assunzione a tempo determinato.

Inoltre, si evidenzia che qualora la richiesta in oggetto fosse da qualificare ricorso ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, del medesimo sarebbe competente il difensore civico ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, trattandosi di atti di un amministrazione comunale.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

*Ricorrente: Sig.**contro**Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia***Fatto**

Il Sig., detenuto presso la casa circondariale di, in data 31 luglio 2006 riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig..... in data 31 agosto ha presentato ricorso a questa Commissione avverso il rigetto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al gravame in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.

Diritto

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon

andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig.

Il rinvio operato dal citato articolo 10 della l. n. 241/90 al successivo articolo 24 concerne i casi di esclusione del diritto di accesso i quali operano in senso limitativo del diritto di accesso anche qualora questo si atteggi ad "accesso endoprocedimentale".

Tra i casi di sottrazione all'accesso previsti dal citato articolo 24, figura quello di cui al comma 6, lettera c), il quale esclude l'esercizio del diritto di accesso "quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

Nel caso di specie, occorre rilevare che l'assegnazione al regime di cui all'articolo 41 bis, comma 2, l. n. 354/1975 può essere disposta anche "quando ricorrano gravi motivi di ordine e